

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N.20 DEL 28.04.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- Letto il referto del Commissario di Riunione relativo alla manifestazione "TORNEO MURA M/F" svoltasi a Roseto degli Abruzzi (TE) in data 7 marzo 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- lette ed esaminate le successive note di chiarimento;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

VISTI gli articoli:

- 1.6, 1.8, 18 e ss., 54, 55, 56, 59, 60 lett. d) ed e), 61 e 64 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.P.I.;
- Art. 33 e 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico;
- Art. 27 e 30 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.

RILEVATO CHE

- dal referto del Commissario di Riunione e dalla successiva nota di chiarimento, emergono due circostanze:

1) I pugile Antonio Oliveto è sceso dal ring prima della proclamazione del verdetto;

2) durante l'incontro n.6, i tecnici posti all'angolo, sig.ri OLIVETO VINCENZO e OLIVETO GIUSEPPE, hanno posto in essere una condotta di inaudita gravità.

- La loro condotta non si è limitata a plateali offese verbali nei confronti dell'arbitro, sig. De Palma Giuseppe, e del Referente di bordo ring, ma è culminata in un gesto di violenza fisica: il **lancio di una bottiglietta d'acqua** che ha colpito l'arbitro.

Il Commissario di Riunione ha provveduto a contestare immediatamente l'addebito ai tesserati coinvolti, informandoli che il rapporto sarebbe stato trasmesso agli organi di giustizia competenti.

CONSIDERATO CHE

- le dichiarazioni contenute nel referto del Commissario di Riunione e degli Ufficiali di Gara godono di presunzione di veridicità e costituiscono piena prova dei fatti accaduti, avendo fede privilegiata fino a querela di falso.

- La condotta dei tecnici OLIVETO VINCENZO e OLIVETO GIUSEPPE rappresenta una violazione frontale e intollerabile dei più basilari doveri di comportamento imposti a un tesserato.

- L'**Art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi** impone loro di mantenere "*un comportamento dignitoso e corretto*" e una condotta conforme ai "*principi di lealtà, di rettitudine e correttezza sportiva*", tenendo conto della "*funzione sociale, educativa e culturale del pugilato*". Le azioni commesse sono la negazione stessa di tali principi.

- La gravità del fatto è esponenzialmente accresciuta dal passaggio dalla protesta verbale, già di per sé inaccettabile, all'aggressione fisica.
- Il lancio di un oggetto verso l'arbitro non può essere derubricato a mero gesto di stizza, ma costituisce un **atto di violenza fisica** a tutti gli effetti.
- Tale atto è tanto più esecrabile in quanto perpetrato da figure, i tecnici sportivi, che dovrebbero rappresentare un modello educativo per gli atleti.

CONSIDERATO CHE

- Questa condotta integra pienamente la fattispecie prevista dall'**Art. 60, lett. d) del Regolamento di Giustizia**, che sanziona con la sospensione gli *"atti di violenza fisica nei confronti di ... appartenenti alla F.P.I."*.
- Ancor più significativamente, tale gesto si avvicina pericolosamente alla fattispecie di massima gravità contemplata dall'ordinamento sportivo federale, ovvero gli **"atti di violenza fisica nei confronti dell'arbitro e degli ufficiali di servizio"**, per i quali l'**Art. 60, lett. e)** del medesimo Regolamento prevede la sanzione della radiazione. Sebbene in questo caso non si propenda per la sanzione massima, la citazione di tale norma è indispensabile per qualificare l'enorme disvalore del comportamento tenuto.
- L'atto è, inoltre, aggravato ai sensi dell'**Art. 64 del Regolamento di Giustizia**, in quanto ha "danneggiato persone" (l'arbitro è stato colpito) e ha "determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico" durante la manifestazione.
- È fondamentale sottolineare come un simile gesto sia totalmente avulso da qualsiasi dinamica sportiva.
- Come chiarito dalla giurisprudenza, anche dell'ordinamento statale, la scriminante del "rischio consentito" opera solo per condotte funzionali al gioco. Un'azione come il lancio di una bottiglia dall'angolo è un atto di violenza deliberata, estraneo alla competizione e volto unicamente a offendere e intimidire la figura arbitrale, la cui incolumità e autorità sono pilastri fondamentali per il regolare svolgimento di qualsiasi competizione sportiva.
- La gravità di tali condotte è tale da essere sanzionata persino dall'ordinamento penale dello Stato, che prevede specifiche aggravanti per le lesioni cagionate agli arbitri durante manifestazioni sportive.

Pertanto, tenuto conto della progressione della condotta illecita, culminata in un atto di violenza fisica diretta contro l'arbitro, e del ruolo educativo tradito dai tecnici, si ritiene congrua e necessaria l'applicazione di una sanzione severa, che funga da deterrente e riaffermi l'inviolabilità dei principi di correttezza e rispetto verso gli ufficiali di gara.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, in applicazione degli artt. 59, 60 lett. d) e 64 del Regolamento di Giustizia FPI,

CONDANNA

Il tecnico Oliveto Vincenzo, della ASD Self Defence Kravmaga Castrovillari, alla sanzione della sospensione di mesi 6 (180 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Roseto degli Abruzzi il 7 marzo 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, dopo la fine del match del proprio assistito, unitamente al tecnico Oliveto Giuseppe, offendevano in modo plateale l'arbitro lanciando addirittura una bottiglia d'acqua verso lo stesso colpendolo.

Fatti accertati in Roseto degli Abruzzi a far data dal 7 marzo 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

CONDANNA ALTRESI'

Il tecnico Oliveto Giuseppe, della ASD Self Defence Kravmaga Castrovillari, alla sanzione della sospensione di mesi 2 e mezzo (45 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Porto Torres (SS) il 28 febbraio 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, dopo la fine del match del proprio assistito, unitamente al tecnico Oliveto Vincenzo, offendevano in modo plateale l'arbitro lanciando addirittura una bottiglia d'acqua verso lo stesso colpendolo. Fatti accertati in Roseto degli Abruzzi a far data dal 7 marzo 2026.

CONDANNA ALTRESI'

Il tesserato Oliveto Antonio, della ASD Self Defence Kravmaga Castrovillari, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Roseto degli Abruzzi il 7 marzo 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, dopo la fine del proprio match, scendeva dal ring senza aspettare la proclamazione del verdetto.

Fatti accertati in Roseto degli Abruzzi a far data dal 7 marzo 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, 28/04/2026.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo Vannini

